

N. Reg. Diritti

Segreteria L. 50

Urgenza L. 10

Att. 14

Anno 1971 Pratica n. 10



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data 15-1-1971 dal Sig. ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI -Brindisi- per essere autorizzato a
costruire n°2 fabbricati di case Gescal in (fabbricato B ed F)
su suolo sito in Fasano Via Follì Rosselli e via Cereria;

Visti i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere del Tecnico Comunale in data 15-1-1971;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data =====;

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 15-1-1971;

Visto il parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie espresso con nota
n. ///// del /////;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade Comunali;

Visto il Piano Regolatore Generale e le annesse norme di attuazione;

Vista la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Comunale e Provinciale;

Visto il c. c. libro terzo, proprietà edilizia;

Visto il Regolamento Generale per l'Igiene del lavoro, approvato con R.D. 14 aprile 1927, n. 530;

Accertato che:

a) - il suolo oggetto della presente licenza è destinato dal vigente piano regolatore a Semintensiva

b) - i dati e le caratteristiche principali del progetto di che trattasi si riassumono come appresso:

— superficie totale del lotto mq. /////

— superficie dell'area coperta mq. /////

— superficie da destinare a verde mq. /////

— superficie per parcheggi mq. /////

— volume della costruzione mc. V/p /////

— altezza del fabbricato m. /////

c) - le opere di urbanizzazione saranno eseguite contemporaneamente durante la
la esecuzione dell'opera. =

Vista la Prefettura n. ///// con la quale si trasmette copia
vistata dei calcoli in c. a. che si allega alla presente per essere conservata in cantiere a disposizione
dell'Ispettore di Prefettura;

A condizione che prima dell'inizio dei lavori venga presentata alla

Prefettura di Brindisi la denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato ai sensi della legge 16-11-1939, n°2229.-

Concede il proprio

NULLA OSTA

al Sig. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI nato a =====

residente in Brindisi via ===== per l'esecuzione

dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte perché riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) - Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2) - Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona o a cosa ad evitare, gli incomodi che i terzi possano risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 3) - Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
- 4) - Nell'ambito del cantiere deve essere installato un cartello ben visibile dall'esterno e di dimensioni non inferiori a metri 1,20 x 0,70 in cui vengano indicati, gli estremi della presente licenza, la descrizione dell'opera da eseguire, il nome e cognome del proprietario della costruzione, del progettista, del redattore dei calcoli delle strutture cementizie, del direttore dei lavori e dell'impresa;
- 5) - Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale;
Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 6) - Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 7) - Gli assistiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbianchiti agli angoli salienti a tutta altezza e muniti, pure agli angoli, di lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole. Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata da sufficiente distanza.
- 8) - A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita al rustico;
- 9) - Il concessionario non può iniziare i lavori se prima non ha chiesto ed ottenuto dall'Ufficio Comunale gli allineamenti stradali ed i capisaldi altimetrici se la costruzione a sorgere trovasi a confine col suolo pubblico o di strade da aprirsi;
- 10) - Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la data d'inizio ed ultimazione dei lavori entro tre giorni dall'effettivo inizio e ultimazione degli stessi.

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza edilizia.

Alla presente si allegano in restituzione un esemplare ciascuno dei disegni presentati e visti.

Dalla Residenza Municipale, li 8 luglio 1971.



IL SINDACO

-Sandrino Rubino-